

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

88° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 NOVEMBRE 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Inclusione dell'ENEA-DISP tra gli organi tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175» (1176), d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti

«Riforma dell'ENEA» (1521), d'iniziativa del senatore Gianotti e di altri senatori

«Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)» (1705)

«Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del piano energetico nazionale» (1803-bis), risultante dallo stralcio, approvato dalla 10^a Commissione permanente nella seduta del 19 aprile 1990, degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge n. 1803 (1)

(Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 2, 3, 6 e *passim*

ALIVERTI (DC) 14, 31

BOATO (*Fed. Eur. Ecol.*) Pag. 3, 5, 7 e *passim*

CARDINALE (PCI) 19, 22, 23
FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 17, 19, 21 e *passim*

GIANOTTI (PCI) 6, 8, 16 e *passim*
VETTORI (DC) 20, 30

«Assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1990 quale anticipazione sul finanziamento ordinario pluriennale» (2469), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE 30, 31, 32
ALIVERTI (DC) 30
FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 31
GIANOTTI (PCI) 31

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Riforma dell'ENEA».

I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Inclusione dell'ENEA-DISP tra gli organi tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175**» (1176), d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti;

«**Riforma dell'ENEA**» (1521), d'iniziativa del senatore Gianotti e di altri senatori;

«**Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)**» (1705)

«**Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del piano energetico nazionale**» (1803-*bis*), risultante dallo stralcio, approvato dalla 10^a Commissione permanente nella seduta del 19 aprile 1990, degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge n. 1803

(Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Inclusione dell'ENEA-DISP tra gli organi tecnici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175», d'iniziativa dei senatori Berlinguer e Gianotti; «Riforma dell'ENEA», d'iniziativa dei senatori Gianotti e di altri senatori; «Norme per il riordino del Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative» (ENEA); «Norme sulle istituzioni funzionali all'attuazione del Piano energetico nazionale», risultante dallo stralcio, approvato dalla 10^a Commissione nella seduta del 19 aprile 1990, degli articoli da 1 a 5 del disegno di legge n. 1803.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge sospesa nella seduta antimeridiana.

Avverto la Commissione che il comitato ristretto ha elaborato il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, rispettando le condizioni che la 1^a Commissione aveva indicato nell'espressione del parere.

Passiamo ora all'esame degli articoli.

Se non si fanno osservazioni, verrà preso a base il testo unificato elaborato in sede ristretta.

Do lettura dell'articolo 1:

Art. 1.

1. Il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative, istituito con la legge 11 agosto 1960, n. 933, e riordinato con le leggi 15 dicembre 1971, n. 1240, e 5 marzo 1982, n. 84, assume la denominazione di «Ente per le nuove

tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)». In tutte le vigenti disposizioni di legge o di regolamento le parole: «Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA)» sono pertanto sostituite dalle parole: «Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA)».

2. L'ENEA ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha sede in Roma. Esso opera secondo le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto riguarda l'impostazione dei programmi di ricerca e di sviluppo, e il Ministro dell'ambiente, per quanto attiene le attività in campo ambientale.

3. Ai fini della presente legge si intendono per energie alternative quelle ricavate da fonti diverse dagli idrocarburi.

A questo articolo il senatore Boato ha presentato un emendamento, riferito al secondo comma, tendente a sottoporre l'ENEA alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri anzichè del Ministro dell'industria.

BOATO. Intendo mantenere questo emendamento, nonostante che il comitato ristretto non abbia condiviso la nostra scelta sull'attribuzione del riferimento istituzionale al Presidente del Consiglio, se non altro come segnale della volontà politica del nostro Gruppo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Boato.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

BOATO. Per segnalare questa differente valutazione, annuncio che mi asterrò sull'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

1. Nei settori delle nuove tecnologie, dell'energia e dell'ambiente, l'ENEA:

- a) promuove ed effettua attività di studio, ricerca, sviluppo e dimostrazione attinenti alle tecnologie di sua competenza;
- b) promuove, effettua e coordina studi, ricerche e valutazioni sulle conseguenze derivanti dallo sfruttamento e dall'utilizzo delle

tecnologie di sua competenza, ivi inclusi gli aspetti economici e sociali, nonchè sulla sicurezza degli impianti nucleari e sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti;

c) provvede alla definizione e all'attuazione di progetti di trasferimento e diffusione delle conoscenze e dei risultati delle ricerche e della sperimentazione alle amministrazioni pubbliche e agli operatori economici, anche attraverso la prestazione di servizi scientifico-tecnologici e la collaborazione nella realizzazione di prototipi, di componenti e di impianti;

d) collabora sul piano scientifico, tecnico e industriale, nel quadro degli accordi internazionali e sulla base delle direttive impartite dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e degli affari esteri, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con gli enti internazionali che operano nei settori di sua competenza;

e) avvalendosi anche della Direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (DISP) detta le prescrizioni ed esercita i controlli che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro il pericolo delle radiazioni ionizzanti; esercita il controllo sulle materie fissili speciali, sulle materie grezze e minerali, nonchè sull'applicazione delle misure di protezione fisica passiva degli impianti nucleari e delle materie nucleari; svolge gli adempimenti derivanti dagli accordi internazionali connessi al regime di salvaguardia da applicare alle materie fissili speciali e alle materie grezze e minerali;

f) promuove e favorisce la preparazione del personale nel campo delle tecnologie di propria competenza;

g) diffonde e divulga le conoscenze sui problemi di propria competenza;

h) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali sui problemi connessi alle tecnologie di propria competenza. All'ENEA si applica l'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'ENEA, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo:

a) stipula accordi di programma con i Ministri competenti, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti. In particolare stipula accordi di programma con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta rispettivamente del dipartimento per l'energia, del dipartimento per l'ambiente e del dipartimento per l'innovazione tecnologica. Per il finanziamento degli accordi di programma gli stanziamenti, iscritti nel bilancio di previsione del Ministero interessato, sono trasferiti all'ENEA con decreto del Ministro;

b) stipula accordi con le Regioni e gli enti locali. Per tali accordi la partecipazione dell'ENEA alle spese non può superare il 70 per cento,

ivi comprese le spese per il proprio personale, salvo quanto previsto dall'articolo 3;

c) promuove la costituzione di un consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili secondo le modalità di cui all'articolo 3;

d) può affidare, sulla base di appositi contratti, a università, istituti di ricerca e sperimentazione e ad enti e società l'esecuzione di studi, ricerche ed esperienze per l'attuazione di propri programmi;

e) può promuovere la costituzione, in Italia o all'estero, di società o di consorzi industriali che abbiano come fine lo sviluppo industriale delle tecnologie di competenza dell'ente, e parteciparvi, nel quadro dei programmi approvati dal CIPE e previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, lettera d), la partecipazione delle imprese, dei consorzi di imprese, di altri enti pubblici e privati all'attuazione degli accordi di programma, degli accordi con Regioni ed enti nonché degli accordi diretti con l'ENEA, deve essere commisurata all'interesse pubblico, all'entità del rischio, al regime di proprietà delle conoscenze e, comunque, non può essere inferiore al 30 per cento.

4. La quota di partecipazione dell'ENEA in società aventi per fini la ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione nei settori tecnologici di sua competenza può essere di maggioranza.

5. Nel caso di società aventi fini produttivi e commerciali attinenti allo sviluppo delle tecnologie di competenza dell'ente - escluse comunque le attività riservate all'Enel dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni - le quote di partecipazione dell'ENEA in società nazionali debbono essere rappresentate da conferimento di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture nonché da competenze.

A quest'articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Boato e Corleone tendente ad inserire al comma 2, lettera e), le seguenti parole: «e preventiva informazione alle competenti Commissioni del Parlamento».

BOATO. Signor Presidente, prendo atto con soddisfazione che il testo proposto dal relatore ha recepito i suggerimenti del mio Gruppo, formulati con due emendamenti che prevedono il riferimento esplicito nell'articolo 2 (articolo fondamentale in quanto riguarda i compiti dell'ENEA) al consorzio previsto dall'articolo 3. Devo, tuttavia, richiamare l'attenzione della Commissione, anche se sono a conoscenza di un orientamento contrario della maggioranza, su un emendamento che ho presentato insieme al senatore Corleone al comma 2, lettera e), dell'articolo 2. A mio avviso, infatti, è opportuno prevedere un'informazione preventiva (al limite anche non preventiva come proponeva il senatore Gianotti) alle competenti Commissioni parlamentari.

Pur prendendo atto, quindi, della posizione contraria della Commissione, desidero che rimanga agli atti che il mio Gruppo ha evidenziato la necessità di un raccordo tra l'attività dell'ENEA e il Parlamento.

GIANOTTI. Signor Presidente, dichiaro che il mio Gruppo si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dei senatori Boato e Corleone tendente ad inserire l'articolo 2, comma 2, lettera e), le seguenti parole: «e preventiva informazione alle competenti Commissioni del Parlamento».

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Segue l'articolo 3. Ne do lettura:

Art. 3.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEA promuove la costituzione di un consorzio per la diffusione dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili al quale possono partecipare anche le Regioni e le Province autonome.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento che disciplina l'organizzazione, la gestione, l'amministrazione e la contabilità del consorzio nonchè i rapporti tra i soggetti partecipanti.

3. Il consorzio si avvale, attraverso una apposita convenzione, del personale dell'ENEA.

4. Il consorzio:

a) fornisce supporto tecnico-scientifico per l'erogazione dei servizi necessari all'espletamento delle azioni relative all'uso razionale dell'energia e alla diffusione delle fonti rinnovabili, demandate da apposite leggi alle Regioni e alle Province autonome, ivi incluse le metodologie a supporto della programmazione energetica regionale;

b) promuove interventi dimostrativi di uso razionale dell'energia e di impiego delle fonti rinnovabili, anche in associazione con altri enti e imprese;

c) attiva la domanda potenziale diffusa di risparmio energetico raccordandola con le caratteristiche dell'offerta;

d) svolge e promuove attività di raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni, nonchè di formazione e assistenza tecnica agli utenti.

5. Un apposito capitolo del bilancio consuntivo e della relativa relazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), è dedicato all'attività svolta dal consorzio.

6. Il consiglio di amministrazione dell'ENEA determina con propria delibera, approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, entità e modalità della partecipazione dell'ente al finanziamento delle attività del consorzio.

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti da parte dei senatori Boato e Corleone.

Il primo tende ad aggiungere, al comma 3, le seguenti parole: «e si avvale inoltre di personale delle Regioni e delle province autonome, in relazione alle rispettive disponibilità».

Il secondo tende ad aggiungere, al comma 4, lettera *a*), le seguenti parole: «sostenendo in tal modo, per la parte di propria competenza, l'attuazione del piano energetico nazionale e di quelli regionali e delle province autonome».

Il terzo tende a sostituire, al comma 4, lettera *c*), le parole: «dell'offerta» con le seguenti: «delle tecnologie idonee disponibili sul lato dell'offerta, di provenienza sia italiana che internazionale».

Il quarto tende ad aggiungere, al comma 4, dopo la lettera *d*), la seguente lettera:

«*d-bis*) svolge la funzione di raccolta, elaborazione e presentazione dei dati relativi all'attuazione del piano energetico nazionale e dei piani regionali e delle province autonome, per la parte relativa all'uso razionale e alle fonti rinnovabili e prepara annualmente una relazione sui risultati ottenuti nell'ambito nazionale e in quelli regionali e delle province autonome».

Il quinto tende ad aggiungere, dopo il comma 4, il seguente comma:

«*4-bis*. Il personale di cui si avvale il consorzio deve essere previsto in misura tale da assicurare:

a) l'adeguata valutazione e definizione delle possibilità di intervento per ciascuna delle principali tecnologie nei settori dell'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili;

b) l'adeguato sostegno alle regioni e province autonome per i relativi piani e programmi;

c) la capacità complessiva di raccolta e di elaborazione dei dati informativi sul piano nazionale, regionale e delle province autonome».

BOATO. Signor Presidente, il primo emendamento dà la possibilità al consorzio di avvalersi, oltre che personale dell'ENEA, anche di quello delle regioni e delle province autonome, in relazione alle rispettive disponibilità.

Con il secondo emendamento si propone di finalizzare l'attività del consorzio, per la parte di propria competenza, all'attuazione del piano energetico nazionale e degli auspicabili piani regionali e delle province autonome, attualmente inesistenti. Mi risulta che qualche collega si sia meravigliato di questa situazione. Personalmente ritengo che una politica nazionale per l'energia debba fare in modo che ogni regione abbia la capacità, nel quadro del piano energetico nazionale, di attuare un proprio piano energetico regionale (mi riferisco anche alle province autonome di Trento e Bolzano).

Prendo atto, poi, con soddisfazione del fatto che nel testo sia stata recepita la proposta del mio Gruppo che tendeva ad aggiungere al

comma 4, lettera *b*), dopo le parole «dell'energia», le seguenti: «e di impegno delle fonti rinnovabili».

Inoltre, dichiaro che ritiro l'emendamento tendente a sostituire al comma 4, lettera *c*), le parole «dell'offerta» con le seguenti: «delle tecnologie idonee disponibili sul lato dell'offerta, di provenienza sia italiana che internazionale». Ho ben presenti le osservazioni del Presidente a tale riguardo e quindi do per implicito, nel comma 4, lettera *c*), il riferimento ad una offerta comprensiva. Per questo motivo ritiro l'emendamento.

Infine, ho presentato altri due emendamenti. Il primo tende ad aggiungere al comma 4, dopo la lettera *d*), un'ulteriore lettera in cui viene previsto che il consorzio ha la capacità di raccogliere, elaborare e presentare tutti i dati relativi all'attuazione del piano energetico nazionale e dei piani regionali e delle province autonome, per quanto riguarda l'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili. Prendo atto delle osservazioni del rappresentante del Governo che ha specificato che nulla vieta al consorzio di svolgere questa attività, avendo ampie facoltà di iniziativa a tale riguardo. Tuttavia, ritengo (ed è dello stesso avviso il senatore Corleone che ha sottoscritto gli emendamenti) opportuno prevedere esplicitamente tale funzione del consorzio.

Inoltre, ritengo utile indicare (anche se mi sembra che non ci sia un orientamento favorevole della Commissione) in modo esplicito il personale di cui si deve avvalere il consorzio per assicurare una piena realizzazione ed attuazione dei compiti previsti dall'articolo 3. Pur essendo stata stabilita una piena libertà di finalizzazione sia del personale sia dell'attività di informazione, di ricerca e di documentazione del consorzio. Quindi, invito la Commissione ad approvare gli emendamenti da me presentati insieme al senatore Corleone.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GIANOTTI. Signor Presidente, desidero intevenire per dichiarazione di voto su due degli emendamenti presentati dai senatori Boato e Corleone.

Per quanto riguarda l'emendamento che si riferisce alla possibilità che le regioni e le province autonome mettano a disposizione del consorzio parte del personale, devo preannunciare il mio voto contrario, in quanto ritengo che le regioni e le province autonome debbano avere, nell'ambito dei propri territori, la totale responsabilità della politica del risparmio energetico e delle energie rinnovabili. Il consorzio deve essere uno strumento di supporto e perciò non ha bisogno del personale delle regioni e delle province autonome.

Per quel che riguarda l'altro emendamento presentato dal senatore Boato che fa riferimento al piano nazionale e ai piani regionali, la nostra posizione è favorevole.

BOATO. Ritiro il primo emendamento. Si tratta di una discussione che avevamo già fatto questa mattina e mi hanno quindi convinto le argomentazioni del senatore Gianotti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Boato al comma 4, lettera a).

Non è approvato.

Il senatore Boato ha ritirato il suo emendamento al comma 4 lettera c).

Metto ai voti l'emendamento del senatore Boato che tende ad integrare il comma con una lettera *d*-bis) attribuendo al consorzio specifici compiti di raccolta, elaborazione e presentazione di dati.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Boato, al comma 3, relativo al personale delle regioni e delle province autonome.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

BOATO. Nonostante che questo articolo non rappresenti la risposta che noi auspicavamo, lo riteniamo comunque una proposta valida, anche se il consorzio non risponde appieno a ciò che noi avevamo inizialmente ipotizzato.

Riteniamo che sia una proposta valida, ci auguriamo che possa essere pienamente attuata ed è per questo che annuncio il nostro voto favorevole sull'articolo 3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Art. 4.

1. L'ENEA opera sulla base di un programma triennale e di piani annuali di attuazione del programma stesso, deliberati dal consiglio di amministrazione. Il programma triennale, corredato delle indicazioni finanziarie per l'intero periodo, è trasmesso al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sottopone il programma di cui al comma 1 all'esame di una commissione interministeriale composta dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del bilancio e della programmazione economica, e lo presenta, entro trenta giorni dalla trasmissione del programma stesso da parte dell'ENEA, al CIPE per l'approvazione.

3. La commissione di cui al comma 2 ha altresì il compito di approvare il piano annuale di attuazione del programma di cui al comma 1, comprendente anche gli accordi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).

4. Entro i novanta giorni successivi all'approvazione del programma triennale da parte del CIPE, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato lo trasmette al Parlamento, insieme a una dettagliata relazione illustrativa del programma e dei risultati conseguiti nel triennio precedente e al disegno di legge per la diretta provvista a favore dell'ente, in aggiunta alle risorse destinate alla realizzazione degli accordi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), dei mezzi finanziari necessari per lo sviluppo - nel periodo del nuovo programma - delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), f), g) e h) e di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d).

5. I mezzi necessari per le spese di personale e per il funzionamento delle infrastrutture dell'ente sono assegnati annualmente con la legge finanziaria, in attuazione dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

6. Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento in ordine allo stato di realizzazione del programma.

Su questo articolo il senatore Boato ha presentato due emendamenti. Il primo si riferisce al comma 2 e tende ad aggiungere, dopo le parole: «programmazione economica» le seguenti: «Tale Commissione acquisisce il parere della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome per la parte relativa all'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili e alle attività del consorzio di cui all'articolo 3».

Il secondo si riferisce al terzo comma e tende ad inserire, dopo la lettera: «a)» la lettera: «b)».

BOATO. Richiamo l'attenzione del Presidente, del rappresentante del Governo e dei colleghi in particolare sul secondo dei due emendamenti perchè mi sembra che l'obiezione avanzata dal rappresentante del Governo questa mattina non sia fondata.

Per quanto riguarda il primo emendamento noi proponiamo che il programma sottoposto all'esame di una Commissione interministeriale composta dai Ministri dell'industria dell'ambiente e dell'università per la parte che riguarda l'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili sia confortato da un ulteriore parere della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle provincie autonome. Questo ci sembra un modo importante per coinvolgere le autonomie regionali e provinciali nella realizzazione delle strategie energetiche del paese.

Il secondo emendamento tende a porre rimedio a quello che a me sembra l'errore di non prevedere esplicitamente un riferimento nel terzo comma, oltre che alla lettera a), del secondo comma dell'articolo 2, ad una ulteriore lettera b) riguardante l'attuazione dei nuovi programmi dell'ENEA. A parte la questione nominalistica del richiamo delle varie lettere, si tratta sostanzialmente di inserire un esplicito riferimento al Consorzio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Metto ai voti il primo emendamento del senatore Boato.

Non è approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento presentato dal senatore Boato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

1. Sono organi dell'ENEA:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri. Dura in carica cinque anni e può essere confermato solo per un secondo quinquennio.

2. La carica di presidente è incompatibile con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali.

3. Il presidente decade dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione non sia cessata la situazione di incompatibilità.

4. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici che sia nominato presidente viene collocato in aspettativa.

È approvato.

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

1. Il presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'ente;
- b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c) sovrintende all'andamento generale dell'ente;
- d) presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo e redige, entro

il 30 aprile di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente, che viene sottoposta al consiglio di amministrazione per l'approvazione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne do lettura:

Art. 8.

1. Il consiglio di amministrazione formula gli indirizzi per la gestione dell'ente ed esercita il controllo sulla loro attuazione e, in particolare:

- a) delibera i regolamenti dell'ente;
- b) cura l'attuazione delle direttive del CIPE e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e in base ad esse delibera i programmi pluriennali di attività dell'ente e le eventuali revisioni annuali;
- c) approva gli accordi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), e i progetti operativi;
- d) delibera il bilancio di previsione due mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio, le eventuali note di variazione e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;
- e) delibera l'attribuzione delle risorse umane, materiali e finanziarie ai dipartimenti per l'energia, per l'ambiente e per l'innovazione tecnologica e alle altre strutture organizzative dell'ente;
- f) delibera sugli impegni di spesa non delegati ad altri organi e uffici;
- g) delibera gli indirizzi e l'attribuzione delle deleghe per gli affari contemplati all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c);
- h) delibera in ordine ai regolamenti e ai contratti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale;
- i) delibera le nomine dei dirigenti su proposta del direttore generale;
- l) delibera gli indirizzi e l'attribuzione delle deleghe al presidente, al direttore generale e ai responsabili dei dipartimenti e delle altre strutture organizzative dell'ente in materia di assunzione del personale, nell'ambito delle determinazioni assunte dal consiglio stesso circa l'entità delle assunzioni stesse, ripartite per categoria, nonché in materia di organizzazione operativa dell'ente, nel quadro delle direttive generali impartite dal medesimo consiglio;
- m) delibera gli indirizzi e l'attribuzione delle deleghe al presidente, al direttore generale e ai responsabili dei dipartimenti e delle altre strutture organizzative dell'ente in materia di assunzione di impegni di spesa, indizione e aggiudicazione di gare, stipulazione di contratti ed emissione di ordinativi di fornitura;
- n) delibera gli indirizzi e l'attribuzione delle deleghe al presidente, al direttore generale e ai responsabili dei dipartimenti e delle altre

strutture organizzative dell'ente in materia di affidamento di particolari compiti di studio, di consulenza e di ricerca di carattere tecnico-scientifico, economico e giuridico a collaboratori esterni aventi speciali qualificazioni.

2. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da dieci membri con particolari competenze tecniche e scientifiche ed esperienze internazionali, di cui cinque designati rispettivamente dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro dell'ambiente, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e dalle associazioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica cinque anni. Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vice presidente per la durata del quinquennio. Il vice presidente, oltre a svolgere i compiti delegatigli dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

4. Trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che siano intervenute le designazioni di cui al comma 2, i componenti del consiglio di amministrazione sono comunque nominati con la procedura di cui al comma 3.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno cinque componenti del consiglio stesso.

6. Le deleghe di cui al comma 1, lettere *l*), *m*) e *n*) sono attuate tramite le strutture cui è demandata la gestione dell'ente.

7. Le delibere del consiglio non sono soggette all'approvazione dell'autorità di vigilanza ad eccezione dei casi specificatamente indicati dalla presente legge.

8. Le delibere di cui al comma 1, lettera *b*), relative ai programmi pluriennali di attività dell'ente e alle eventuali revisioni annuali, vengono trasmesse al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le sottopone al CIPE per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 4.

9. Sono sottoposte per l'approvazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le delibere di cui al comma 1, lettere *d*) e *h*). Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri del tesoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di ricezione delle delibere stesse, le approva o le restituisce con motivati rilievi per il riesame in consiglio di amministrazione. Trascorso il termine di sessanta giorni le delibere non restituite diventano esecutive, salvo quanto disposto dall'articolo 13, comma 3.

10. Il consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza dei due terzi dei componenti, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

11. Sui programmi dell'ente il consiglio di amministrazione deve sentire il parere di un comitato tecnico scientifico, formato da otto

membri di notoria indipendenza ed elevata qualificazione. Il comitato è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'ambiente e dura in carica quanto il consiglio di amministrazione.

12. Prima della deliberazione dei programmi triennali il consiglio di amministrazione deve sentire il parere degli organismi rappresentativi dei lavoratori sugli indirizzi finanziari e organizzativi per l'attuazione dei programmi medesimi. Deve altresì sentire il parere degli stessi organismi sulla formazione o modificazione del regolamento interno.

Onorevoli senatori, a questo punto forse è opportuno richiamare sinteticamente le modifiche recepite nell'articolo 8.

Innanzitutto è stata apportata una modifica di ordine formale al comma 1 ed è stato specificato che il consiglio di amministrazione, in coerenza con i fini dell'ente di cui agli articoli 1 e 2, formula gli indirizzi per la gestione dell'ente ed esercita il controllo sulla loro attuazione. Alla lettera *e*) del comma 1, sono state aggiunte le parole: «umane, materiali e» prima della parola «finanziarie». Sono stati poi aggiunte le parole: «e delle altre strutture organizzative dell'ente» nelle lettere *l*), *m*) ed *n*) del comma 1.

Infine, al comma 2 è stata data una formulazione che mi sembra più chiara ed è stato riformulato il comma 4.

BOATO. Intendo presentare un emendamento al comma 1, lettera *d*), tendente ad estendere al consorzio di cui all'articolo 3 le risorse conferite alle strutture operative dell'ente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento al comma 1, lettera *d*), presentato dal senatore Boato.

Non è approvato.

ALIVERTI. Signor Presidente, intervengo brevemente per sottolineare che sono favorevole alla formulazione proposta dell'articolo 8, e specificatamente per quanto riguarda le rappresentanze ambientaliste nel consiglio di amministrazione. Questa mattina, durante l'esame informale del testo, avevo manifestato una riserva che adesso posso sciogliere favorevolmente. Bisogna tener presente che si recuperano altre rappresentanze. Inoltre, ritengo opportuno che nel consiglio di amministrazione vi sia la rappresentanza di quegli interessi esterni che finora non erano presenti.

Quindi, dopo aver preso in considerazione il fatto che sono prevalenti gli aspetti positivi su quelli negativi, esprimo il mio consenso sulla nuova formulazione dell'articolo 8.

BOATO. Signor Presidente, dopo l'intervento del senatore Aliverti, anche io desidero sottolineare gli aspetti positivi di questa formulazione pur non avendo proposto personalmente questa particolare composizione del consiglio di amministrazione.

Ritengo che sia stato utile lo scambio di opinioni di questa mattina nell'ambito del Comitato ristretto. In quella occasione ho evidenziato la mia preoccupazione, di segno completamente opposto rispetto a quella del senatore Aliverti, nel senso che la partecipazione potesse diventare uno strumento per perdere l'autonomia. Siccome sono convinto che cultura di Governo voglia dire soprattutto assumersi responsabilità ed avere la capacità di portare nelle sedi istituzionali, oltre che nell'ambito della società civile, le posizioni che si intendono sostenere (anche per poterle confrontare), ritengo che la nuova formulaizione dell'articolo al nostro esame rappresenti un fatto positivo.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, pur condividendo le preoccupazioni espresse dal senatore Aliverti, devo sottolineare il carattere innovativo della nuova formulazione dell'articolo 8 e la mia soddisfazione per il consenso che è stato manifestato sulla composizione del consiglio di amministrazione.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura:

Art. 9.

1. Il collegio dei revisori:

a) provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa;

b) redige una relazione sul bilancio consuntivo, riferisce periodicamente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

2. Il collegio esercita la sua funzione anche durante il periodo di gestione commissariale di cui all'articolo 15.

3. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, di cui un revisore effettivo, con funzioni di presidente, e un revisore supplente designati dal Ministro del tesoro.

È approvato.

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

Art. 10.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumen-

ti dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

È approvato.

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

Art. 11.

1. Il direttore generale è nominato, su designazione del consiglio di amministrazione, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il licenziamento o la revoca della nomina o la sospensione dall'incarico sono disposti con decreto del Ministro stesso.

2. Il trattamento economico del direttore generale è stabilito dal consiglio di amministrazione.

Su quest'articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Boato e Corleone tendente ad inserire al comma 1, dopo le parole «dell'artigianato», le seguenti: «e dura in carica quattro anni».

BOATO. Signor Presidente, ritengo opportuno prevedere fisiologicamente una durata in carica del direttore generale di quattro anni (sono anche disponibile a sostituire questo termine con 3-6 anni in base ad un pronunciamento della Commissione), fermo restando che una verifica può portare alla riconferma del direttore generale (non è mai prevista una durata in carica senza la possibilità di rinomina e di riconferma).

L'articolo 11 prevede soltanto il licenziamento, la revoca della nomina o la sospensione dalla carica (e l'altra ipotesi del pensionamento che è opportuno esplicitare). Da ciò mi sembra che ne consegua una durata indeterminata della carica oppure una rottura traumatica del rapporto di fiducia esistente tra il direttore generale e il Ministro da una parte e dall'altra con il consiglio di amministrazione.

Quindi, pur tenendo presenti le osservazioni del rappresentante del Governo in relazione ad altri direttori generali, ritengo opportuno, per la natura dell'ENEA e dei compiti che svolge e che assumerà in seguito alla riforma, prevedere una verifica fisiologica, e non traumatica, delle funzioni del direttore generale.

Signor Presidente, è con questo spirito che ho proposto insieme al senatore Corleone tale emendamento che prevede una durata in carica del direttore generale di quattro anni.

GIANOTTI. Signor Presidente, anche il Gruppo che rappresento aveva sollevato il problema della scadenza della carica di direttore generale. A tale proposito desidero sottolineare la necessità di prendere in considerazione e di discutere il regime di diarchia presente al vertice dell'ENEA, che ha un consiglio di amministrazione e un direttore generale nominati dal Governo. Quindi, a nostro avviso, è opportuno intervenire modificando il sistema di nomina oppure prevedendo una

scadenza della carica di direttore generale (al termine della quale quest'ultimo può anche essere riconfermato).

Per questi motivi, a nome del Gruppo che rappresento, dichiaro che voteremo a favore dell'emendamento presentato dai senatori Boato e Corleone.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Per un principio di uniformità sono favorevole al testo proposto dal comitato ristretto.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Onorevoli senatori, condivido l'opinione del relatore.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Boato e Corleone, tendente ad inserire, al comma 1, dopo le parole: «dell'artigianato», le seguenti: «e dura in carica quattro anni».

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Ne do lettura:

Art. 12.

1. Il direttore generale:

a) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzione consultiva e con facoltà di iniziativa e proposta;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

c) predispone lo schema del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre al consiglio d'amministrazione;

d) sovrintende all'attività dell'ente e ne è responsabile nei confronti del consiglio d'amministrazione;

e) esercita ogni altro compito inerente alla gestione dell'ente che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione e non sia riservato ad altro organo;

f) predispone gli atti da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta dei dipartimenti per l'energia, per l'ambiente e per l'innovazione tecnologica, quanto alle attività di rispettiva competenza.

2. I compensi eventualmente spettanti al direttore generale o ad altri dipendenti in quanto rivestano cariche esterne in rappresentanza dell'ente sono devoluti al bilancio dell'ENEA.

È approvato.

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

Art. 13.

1. Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dall'ENEA è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.

2. Alla contrattazione, oltre alle delegazioni dell'ente e delle organizzazioni sindacali, partecipano osservatori del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero dell'ambiente e del Ministero del tesoro.

3. Le delibere che disciplinano lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dall'ENEA sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro vigilante, sentito il Ministro del tesoro.

4. Con il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ENEA è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o industria nonchè di qualsiasi attività, anche occasionale, che sia in conflitto con gli interessi e i compiti dell'ente.

5. Con il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ENEA è altresì incompatibile la carica di consigliere di amministrazione del medesimo ente.

6. Il consiglio di amministrazione può collocare fuori ruolo i dipendenti chiamati a ricoprire presso le pubbliche amministrazioni incarichi che rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente. A tali dipendenti non possono essere attribuiti compensi per il periodo di collocamento fuori ruolo, salvo il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

A quest'articolo ho presentato un emendamento tendente a sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il dipendente dell'ENEA nominato consigliere di amministrazione del medesimo ente è collocato, per la durata dell'incarico, in aspettativa senza assegni e senza progressione di carriera».

Onorevoli senatori, come più volte ho sottolineato, non mi sembra giusto prevedere un trattamento che potrebbe sembrare punitivo nei confronti dei dipendenti dell'ENEA. Tuttavia, dobbiamo prevedere, nello stesso tempo, forme di garanzia e di salvaguardia per una corretta amministrazione. Per questi motivi, ritengo che l'emendamento che ho proposto rappresenti una soluzione equilibrata rispetto all'attuale

situazione e a quella considerata eccessivamente punitiva nei confronti dei dipendenti dell'ENEA.

GIANOTTI. Signor Presidente, devo dire che mi stupisce che venga riproposto questo emendamento, in quanto nell'ambito del comitato ristretto eravamo giunti all'elaborazione del testo di cui è stata data lettura. In questo caso non si tratta di compiere un'ingiustizia nei confronti di qualcuno, ma si tratta soltanto di stabilire un aspetto che è elementare: si è amministratori oppure amministrati.

Colgo questa occasione per sottolineare che la presenza dei dipendenti dell'ente nel consiglio di amministrazione (che rientrano nella fase che dovrebbe scadere a seguito dell'approvazione di questo provvedimento) ha rappresentato un elemento di grave inquinamento dell'attività dell'ente. Quindi, la nostra opinione è di mantenere il testo proposto dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Devo dare atto al senatore Gianotti che è vero che nel Comitato ristretto non è stato sollevato questo problema; tuttavia, riasaminando il testo approvato nella riunione di stamattina, ho ritenuto opportuno proporre la modifica di questo comma.

BOATO. È una materia delicatissima e forse sarebbe stato più opportuno affrontarla in sede di Comitato ristretto. Sono totalmente estraneo alle eventuali logiche interne sottese a questa modifica, però non trovo sbagliata la formulazione proposta dal Presidente. Infatti, se il quinto comma così come formulato stamane è molto drastico e impedisce in radice fenomeni di scorrettezza istituzionale, esiste però anche un problema di correttezza costituzionale rispetto a diritti che sono garantiti a ciascun cittadino. E il fatto che venga esplicitamente e tassativamente prevista l'aspettativa senza assegni nella eventualità che un dipendente dell'ENEA venga nominato membro del consiglio di amministrazione mi sembra una sufficiente garanzia di moralità.

In questo senso sono d'accordo con la proposta del Presidente, anche se l'originaria formulazione del testo marcava maggiormente la rottura con una certa prassi del passato.

CARDINALE. Vorrei ribadire quanto ha già detto il senatore Gianotti, anche perchè, ad esempio, in tutte le società del gruppo IRI i dipendenti che entrano a far parte del consiglio d'amministrazione vengono trasferiti ad un'altra società. Secondo la formulazione proposta dal Presidente, il dipendente dell'ENEA che entrasse a far parte del consiglio d'amministrazione si troverebbe in una posizione assai strana e non molto corretta rispetto ai principi della buona amministrazione.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Sulla valutazione della proposta del relatore mi rimetto alla Commissione. Ricordo soltanto che il Senato in questi giorni, in ordine ad un'analogha questione per le Ferrovie dello Stato, ha previsto che non si può essere amministratori dell'ente se non è intervenuto il licenziamento da almeno un anno. Tuttavia se questa Commissione

condivide la proposta del Presidente relatore, il Governo si rimette alla vostra valutazione.

VETTORI. Signor Presidente, io non ho mai espresso la mia posizione personale perchè è rigidissima e avendo visto quanto è accaduto qui in Senato nell'esame della riforma delle Ferrovie dello Stato pensavo che quella soluzione potesse essere giustificata e fosse la strada da indicare.

Nel caso specifico ci siamo resi conto che non essendo pervenuti ad una situazione quale quella delle Ferrovie dello Stato forse un ripensamento sarebbe stato necessario: il nostro Gruppo si è riunito ed ha ritenuto positiva la formulazione di mediazione che è stata proposta dal Presidente.

In attesa che tali questioni possano essere definite in termini più generali ed ancora più incisivi, riteniamo che la proposta del Presidente rappresenti un buon punto di mediazione.

GIANOTTI. La questione va affrontata nel merito e nella procedura.

Circa la questione di merito il rappresentante del Governo ha detto che in questi giorni la stessa materia è stata trattata a proposito delle Ferrovie dello Stato; il punto in discussione non è lo stato di degrado di questo o di quell'ente, ma una questione di principio. Nel testo che noi stiamo esaminando non si chiede che il dipendente nominato consigliere di amministrazione si sia licenziato da almeno un anno, ma si prevede appena che allorchè venga nominato consigliere di amministrazione debba interrompere il suo rapporto di lavoro dipendente.

Mi sembra quindi che con la proposta del Presidente stabiliremmo un trattamento assolutamente diversi nei confronti di cittadini dipendenti di due diversi enti pubblici, cioè le Ferrovie dello Stato e l'ENEA. Inoltre c'è anche una questione di procedura. Attraverso lunghe discussioni in comitato ristretto siamo giunti ad una conclusione: ora vedo che il relatore ha proposto una modifica e il Gruppo della Democrazia cristiana è pervenuto alla stessa conclusione. Allora deduco che su questo punto si è formata un'intesa successiva della maggioranza che mette la Commissione nella condizione di votare sì o no: così è del tutto evidente che il lavoro del comitato ristretto si è rivelato inutile e mi chiedo per che cosa abbiamo lavorato.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Do atto al senatore Gianotti che ha ragione tranne che su un punto, vale a dire sul fatto che ci sia stato un incontro della maggioranza su tali questioni.

È vero quello che ha detto il senatore Gianotti sulla procedura, è vero che io ho proposto un subemendamento, ma soltanto perchè rileggendo oggi pomeriggio il testo ho ritenuto opportuno presentarlo, mentre non è vero che ci sia stata una riunione della maggioranza per concordare questa modifica. È soltanto una personale assunzione di responsabilità perchè non condivido la soluzione proposta su questo punto dal comitato ristretto. Se un dipendente dell'ENEA viene nominato consigliere d'amministrazione e deve interrompere il rapporto di lavoro, alla fine dei cinque anni

questa persona dove andrà a lavorare? Si crea una situazione anomala nel senso che prevediamo un'incompatibilità di fatto per un dipendente dell'ENEA che è diventato consigliere d'amministrazione. Non è pensabile che una persona dell'età di 50 anni, una volta nominato consigliere d'amministrazione si trovi alla fine del mandato senza un lavoro; questo mi sembra ingiusto.

Pertanto ho posto il problema perchè lo ritengo giusto, anche se - ripeto - ha ragione il senatore Gianotti quando dice che avrei dovuto farlo questa mattina, ma me ne sono dimenticato e quindi lo propongo ora, perchè voglio sapere come si possa prevedere una incompatibilità di fatto per un dipendente dell'ENEA a diventare consigliere d'amministrazione.

GIANOTTI. Chiedo una sospensione perchè devo consultare il Gruppo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. A questo punto ritengo opportuno sospendere brevemente la seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori, sospesi alle ore 17,30, vengono ripresi alle ore 17,45.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Riprendiamo i nostri lavori.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, se l'oggetto della discussione è quello che immagino, cioè l'emendamento presentato dal relatore, desidero ricordare agli onorevoli senatori il percorso di tale questione. Inizialmente il presidente Cassola propose la norma oggetto dell'attuale discussione sotto forma di emendamento al testo in esame. Il Governo in quell'occasione espresse un parere conforme alla proposta del relatore, non rilevando una sostanziale restrizione ed una significativa differenza tra quella proposta e quella che viene interpretata come più restrittiva, presente nel testo del comitato ristretto, che riguarda l'incompatibilità totale. Quando si parla di tali questioni quello che conta è la concreta applicazione della norma. Allora desidero ricordare ai senatori perplessi, che intravedono in questo emendamento un elemento di duttilità o di contrattualizzazione del rapporto, che il regolamento dell'ENEA, in termini amministrativi, è esattamente uguale nell'una e nell'altra ipotesi. Infatti, ad un trattamento di aspettativa senza assegno corrisponde un procedimento di riassunzione nell'ipotesi che si esca dal trattamento di aspettativa. Pertanto, ai fini amministrativi, è perfettamente identico il trattamento che l'ENEA riserva ad un dipendente che si mette in aspettativa senza assegni rispetto ad una persona che non sia dipendente di quell'ente. Quindi, anche se ci si vuole occupare del lato negativo di tale questione, non cambia nulla.

Per questi motivi, ho assunto un atteggiamento indifferente nella lunga discussione che si è sviluppata su questo argomento. Soprattutto non riesco a capire qual è la consistenza della questione.

Non si possono creare su questi aspetti questioni che non esistono. Comunque, riconfermo la mia opinione, suggerendo al senatore Gianotti una riflessione: la proposta del relatore non cambia di una virgola l'essenza della questione, non cambia la sostanza e quindi va bene.

GIANOTTI. Devo dire che non apprezzo l'opinione del Governo per cui non posso che ribadire quanto ho detto prima. Abbiamo alle spalle l'esperienza di un consiglio di amministrazione dell'ENEA nel quale erano presenti a titolo diverso alcune di quelle persone che potrebbero essere presenti anche oggi. È un'esperienza che noi giudichiamo assolutamente negativa.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Senatore Gianotti, forse non sono stato sufficientemente chiaro.

Il trattamento senza assegno per un dipendente dell'ENEA significa collocazione in un limbo da cui si esce a seguito di una decisione del consiglio di amministrazione di riassunzione. Non è la stessa situazione di un dipendente dello Stato, magari di un professore di matematica delle scuole medie dello Stato, che per un certo numero di mesi si mette in aspettativa senza assegno e che mantiene il rapporto di lavoro senza interruzione. Il regolamento dell'ente non prevede un simile caso; è una specificità di un ente che in un paese parcellizzato come il nostro presenta questa caratteristica. Quindi, se si ritiene di dover innescare o aprire una questione politica su questo aspetto, non posso che prendere atto di quanto si vuol fare; se, invece, tale questione nasce da una considerazione di fatto, debbo dire che essa assolutamente non sussiste.

CARDINALE. Signor Presidente, mi sembra che il rappresentante del Governo stia esprimendo ora una posizione diversa rispetto a quella sostenuta in precedenza, prima della sospensione dei nostri lavori.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, non ho intenzione di giocare con le parole, ma mi sono soltanto permesso di fare dell'ironia sul fatto che in un Aula diversa da questa, a proposito delle Ferrovie, si ragionava in un altro modo. In questa sede, invece si ragiona così e si discute perchè ci dovrebbe essere una regola generale. Oggi dobbiamo decidere su tale questione. Ritengo che la proposta del Presidente sia conforme agli intendimenti che, al di là delle battute e delle ironie contraddistinguono il comportamento di tutti i senatori.

GIANOTTI. A testimoniare la nostra convinta posizione favorevole alla riforma sta il fatto che il nostro Gruppo ha presentato quasi due anni fa, un disegno di legge di riforma; solo successivamente il Governo presentò il suo disegno di legge, che non era una riforma ma riguardava soltanto il consiglio d'amministrazione.

Do atto che negli ultimi mesi si è lavorato fattivamente sulla riforma dell'ENEA, da parte di tutti e anche da parte nostra, ma voglio ricordare che il nostro attaccamento all'ENEA ha qualche richiamo antico.

Il rappresentante del Governo ha detto che nel caso di un dipendente in aspettativa senza assegni il regolamento dell'ENEA prevede una situazione di «non dipendenza», vale a dire...

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Nell'ipotesi che scadesse c'è una procedura di riassunzione.

GIANOTTI. Faccio osservare che si tratta del regolamento finora vigente; suppongo che di fronte ad una nuova legge anche il regolamento verrà modificato. Chiedo allora l'accantonamento del quinto comma dell'articolo 13.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Accantonare il problema non serve perchè siamo giunti ad un momento conclusivo dell'esame di questo disegno di legge e se c'è un dubbio sul problema credo che sarebbe utile un lavoro comune per acclarare insieme la certezza dei comportamenti amministrativi ineludibili da parte dell'ente.

Ove non ci dovessero essere forme rassicurative su tali comportamenti, mi dichiaro fin da ora favorevole a tutte le modifiche del testo che possano dare queste rassicurazioni; tuttavia immaginare di non concludere dopo mesi e mesi di lavoro questa riforma per una questione del genere mi sembra francamente incongruo. Un gesto di buona volontà su questo punto (che non è poi l'elemento caratterizzante del nostro lavoro) consiste in un approfondimento delle norme di garanzia amministrativa, che si può fare anche nel giro di un quarto d'ora.

CARDINALE. Non condivido questa maniera di procedere, perchè abbiamo lavorato su una proposta di legge unitaria che sta andando ora in porto; invece all'ultimo momento viene presentata una proposta di modifica senza neanche avvertirci.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Credo che noi dobbiamo mantenere una giusta valutazione dei problemi. In questo disegno di legge di riforma abbiamo inserito proposte ben più radicali, quale quella relativa alla partecipazione delle associazioni ambientaliste al consiglio di amministrazione dell'ENEA; anche questa proposta è venuta all'ultimo momento ed è stata accolta.

CARDINALE. Signor Presidente, ho già sottolineato durante la discussione l'importanza della disposizione che ci accingiamo a modificare. A tale proposito annuncio il nostro voto contrario e sottolineo che i componenti del mio Gruppo parlamentare non chiederanno la remissione all'Assemblea dei disegni di legge in discussione per non ritardare l'approvazione della legge di riforma dell'ENEA. Infatti, anche noi vogliamo che questa riforma vada in porto.

In conclusione ribadisco che siamo favorevoli al mantenimento del testo proposto dal comitato ristretto.

BOATO. Signor Presidente, dichiaro che mi asterrò nella votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti l'emendamento, da me presentato, tendente a sostituire il comma 5 con il seguente: «Il dipendente dell'ENEA nominato consigliere di amministrazione del medesimo ente è collocato, per la durata dell'incarico, in aspettativa senza assegni e senza progressione di carriera».

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13.

GIANOTTI. Signor Presidente, chiedo la votazione per commi separati.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. A seguito della richiesta testè formulata dal senatore Gianotti, procediamo alla votazione per commi separati dell'articolo 13.

Metto ai voti il comma 1.

È approvato.

Metto ai voti il comma 2.

È approvato.

Metto ai voti il comma 3.

È approvato.

Metto ai voti il comma 4.

È approvato.

Metto ai voti il comma 5.

È approvato.

Metto ai voti il comma 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel suo complesso, che con l'emendamento approvato risulta così formulato:

Art. 13.

1. Il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dall'ENEA è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.

2. Alla contrattazione, oltre alle delegazioni dell'ente e delle organizzazioni sindacali, partecipano osservatori del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero dell'ambiente e del Ministero del tesoro.

3. Le delibere che disciplinano lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dall'ENEA sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro vigilante, sentito il Ministro del tesoro.

4. Con il rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ENEA è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o industria nonché di qualsiasi attività, anche occasionale, che sia in conflitto con gli interessi e i compiti dell'ente.

5. Il dipendente dell'ENEA nominato consigliere di amministrazione del medesimo ente è collocato, per la durata dell'incarico, in aspettativa senza assegni e senza progressione di carriera.

6. Il consiglio di amministrazione può collocare fuori ruolo i dipendenti chiamati a ricoprire presso le pubbliche amministrazioni incarichi che rientrano nell'ambito dei compiti istituzionali dell'ente. A tali dipendenti non possono essere attribuiti compensi per il periodo di collocamento fuori ruolo, salvo il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14. Ne do lettura:

Art. 14.

1. I diritti derivanti dall'invenzione industriale realizzata nell'esercizio di rapporto di lavoro, o comunque, nella esecuzione di prestazioni a favore dell'ENEA in cui l'attività di studio, di ricerca e di sperimentazione sia prevista come oggetto del rapporto e a tale scopo retribuita, appartengono all'ente, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

2. Spetta all'inventore un equo premio per la determinazione del quale si tiene conto dell'importanza della invenzione.

È approvato.

I senatori Boato e Corleone hanno presentato un emendamento tendente ad inserire dopo l'articolo 14 il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 14-bis. - 1. L'attività dell'ENEA si svolge con il metodo delle commesse di attività, con carattere impegnativo, per tutte le posizioni di responsabilità, fino al livello di capo-progetto o capo-laboratorio incluso.

2. Ogni anno si effettuano verifiche dei risultati relativi alle commesse di cui al comma 1, distinguendo tra attività proprie dell'Ente e risultati di collaborazioni e commesse esterne. Comunque può prendere visione della relativa documentazione.

3. Gli incarichi di direttore di dipartimento, o del livello immediatamente inferiore, sono assegnati per mezzo di concorsi pubblici, aperti anche a personale non appartenente all'Ente, che abbia esperienze di lavoro rilevanti ai fini dell'incarico messo a concorso. I componenti delle commissioni giudicatrici sono scelti tra dipendenti dell'Ente, e altri soggetti dotati di qualificate esperienze professionali».

BOATO. L'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 14, presentato dai senatori Corleone e Boato.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15. Ne do lettura:

Art. 15.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri, il consiglio di amministrazione dell'ente può essere sciolto, in caso di accertate deficienze, tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'ente, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del CIPE.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione sono esercitati da un commissario che viene nominato nello stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione.

3. Entro sei mesi dalla nomina del commissario devono essere ricostituiti gli organi di cui al comma 2.

È approvato.

Art. 16.

1. Il conto consuntivo dell'ENEA è allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è approvato.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Boato e Corleone il seguente emendamento:

Premettere i seguenti commi:

«01. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono redatti in modo da mettere in evidenza:

a) la ripartizione della spesa tra i dipartimenti di cui all'articolo 7, comma 4;

b) l'allocazione delle risorse in relazione alle varie fonti e tecnologie energetiche;

c) la ripartizione fra spese relative ad attività proprie dell'Ente, attività svolte in collaborazione con altri soggetti, attività affidate a soggetti esterni mediante commesse.

02. Chiunque può prendere conoscenza dei bilanci preventivo e consuntivo».

BOATO. Anche questo emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento, presentato dai senatori Corleone e Boato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17. Ne do lettura:

Art. 17.

1. Il controllo di legittimità sulla gestione dell'ENEA è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

È approvato.

Passiamo all'articolo 18. Ne do lettura:

Art. 18.

1. I dipendenti dell'ENEA non possono assumere la carica di consigliere di amministrazione, liquidatore e sindaco di società ed enti di qualsiasi natura, salvo che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dell'ENEA, previa delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 19. Ne do lettura:

Art. 19.

1. I dipendenti dell'ENEA possono essere, con il loro consenso, comandati a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, università italiane o straniere, organizzazioni internazionali o comunitarie, centri, istituti o laboratori nazionali, esteri o internazionali, o altri

organismi di ricerca o unità di aziende industriali che ne facciano richiesta.

È approvato.

Passiamo all'articolo 20. Ne do lettura:

Art. 20.

1. L'ENEA provvede ai compiti di cui all'articolo 2 con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, dal contributo di enti e privati e da ogni altro provento derivante dalle sue attività.

2. Il consiglio di amministrazione dell'ENEA fissa in via preventiva i criteri di determinazione dei corrispettivi per l'effettuazione di prove, analisi, controlli e certificazioni, richiesti da privati o da soggetti ed enti di diritto pubblico diversi dallo Stato, nonché i criteri per l'addebito degli oneri relativi alle prestazioni di istituto effettuate dall'ente ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e del resto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

3. Le delibere di cui al comma 2 sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21. Ne do lettura:

Art. 21.

1. La gestione patrimoniale e finanziaria dell'ente è disciplinata da un regolamento di contabilità che deve tenere conto della natura specifica dell'ente stesso e che è deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento è approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro.

È approvato.

Passiamo all'articolo 22. Ne do lettura:

Art. 22.

1. I provvedimenti legislativi relativi al finanziamento dei programmi pluriennali dell'ENEA approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo 4, sono proposti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro dell'ambiente.

2. Le somme stanziare dalle leggi di finanziamento ed eventualmente non impegnate nell'esercizio per il quale sono previste, sono portate

in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi per l'attuazione dei programmi pluriennali ai quali si riferiscono.

È approvato.

Passiamo infine all'esame dell'articolo 23. Ne do lettura:

Art. 23.

1. Sono abrogati l'articolo 16 della legge 11 agosto 1960, n. 933, nonché la legge 15 dicembre 1971, n. 1240 e la legge 5 marzo 1982, n. 84.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.
Passiamo alla votazione finale.

BOATO. Signor Presidente, desidero esprimere innanzitutto il giudizio fortemente positivo per alcuni aspetti ed anche per il carattere innovativo del provvedimento in esame. D'altra parte avevamo già espresso alcune riserve, che non voglio qui ricostruire puntualmente e che sono state formalizzate in alcuni emendamenti nel corso dell'esame, legittimamente respinti dalla Commissione; ad essi avevamo affidato uno sforzo maggiormente innovativo, bilanciando i vari aspetti ed immaginando che la Camera dei deputati potesse apportare alcuni miglioramenti. Pertanto auspichiamo che i colleghi deputati possano sviluppare le linee che noi abbiamo indicato, anche perchè - per inciso - essi non accettano il principio secondo cui un provvedimento proveniente dall'altra Camera non deve essere modificato.

Dando atto pubblicamente al Presidente ed ai colleghi dello sforzo elaborativo che hanno compiuto, come credo sia giusto da parte nostra, che abbiamo partecipato ai lavori ma in misura minore di alcuni colleghi sia della maggioranza che dell'opposizione, annuncio il voto di astensione come segnale di insoddisfazione ma anche come auspicio di miglioramento.

GIANOTTI. Naturalmente ci compiacciamo del fatto che in questa sede siamo arrivati all'approvazione del disegno di legge relativo alla riforma dell'ENEA. Ci compiacciamo anche che questo provvedimento corrisponda all'impostazione che il Gruppo comunista da tempo persegue, già con la presentazione a suo tempo di una proposta di legge di riforma dell'ENEA, a differenza dell'impostazione del progetto del Governo che invece si limitava ad alcuni aggiustamenti nell'assetto del consiglio di amministrazione.

Non dirò nulla sul contenuto della legge dato che il giudizio è positivo, ma a questo punto vorrei rivolgermi al rappresentante del Ministero dell'industria che ha competenza sull'ente. L'ENEA è ormai da tempo in crisi; secondo noi è un ente indispensabile per il paese, ma molto logorato dallo stato di *impasse* in cui si è trovato in questi anni. Il

provvedimento che stiamo per approvare può consentire all'ENEA di riprendersi, ma a tal fine è fondamentale da un lato che il nuovo consiglio di amministrazione sia composto da persone che abbiano capacità e disinteresse personale e dall'altro che si risani l'ente, prima ancora che nella sua organizzazione interna, dal punto di vista della filosofia con la quale è stato amministrato. Una filosofia a base della quale ha prevalso largamente lo spirito di lottizzazione: se non riusciamo a compiere una operazione di risanamento, la nostra legge e i 700 miliardi di contributo saranno vanificati e questo sarebbe davvero uno spreco che il nostro paese non si merita.

Detto questo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo comunista sul provvedimento.

VETTORI. Il Gruppo della Democrazia cristiana, desiderando che la riforma dell'ente abbia luogo al più presto, voterà a favore del testo elaborato dal comitato ristretto, così come emendato dalla Commissione.

Desidero esprimere un non rituale ringraziamento al Presidente relatore e ad alcuni colleghi che si sono particolarmente impegnati, in modo quasi esclusivo il senatore Aliverti. Il Gruppo democristiano si astiene dal formulare ulteriori osservazioni sui problemi che potevano essere risolti in maniera diversa e sulle critiche che possono essere venute in questo periodo perchè - non per colpa del Governo - le cose si sono trascinate. Auspichiamo che l'ENEA abbia un cammino più lineare, più veloce e più produttivo.

PRESIDENTE. Vorrei ringraziare i senatori che hanno partecipato ai lavori del comitato ristretto. Per indicare l'importanza di questa legge bisogna soltanto riferirsi al punto di partenza e a quello di arrivo: in partenza avevamo una proposta di rinnovo del consiglio di amministrazione e adesso abbiamo varato la riforma dell'ENEA.

Devo ringraziare anche il Governo per la fattiva collaborazione che ha dato al comitato ristretto nella formulazione del testo che andiamo ad approvare.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso, il testo unificato dei disegni di legge nn. 1176, 1521, 1705 e 1803-bis, che assumerà il seguente titolo: «Riforma dell'ENEA».

È approvato.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 18,30 alle ore 19.

Disegni di legge in sede deliberante

Assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1990 quale anticipazione sul finanziamento ordinario pluriennale (2469), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Assegnazione all'ENEA di un contributo per

l'anno 1990 quale anticipazione sul finanziamento ordinario pluriennale», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione del disegno di legge, sospesa nella seduta del 7 novembre.

ALIVERTI. Signor Presidente, non sono intervenuto in precedenza su questo disegno di legge perchè mi sono riservato una ulteriore riflessione (che ovviamente non attiene al disegno di legge in esame, che di fatto interviene anche se tardivamente a coprire il fabbisogno dell'ENEA per il 1990) sulla totalità del fabbisogno finanziario relativo al piano quinquennale 1990-1994.

Voglio subito ricordare che detto piano prevede un fabbisogno per l'ENEA di 5.400 miliardi, di cui 4.625 a carico dello Stato e 775 attraverso finanziamenti procurati dallo stesso ente, con prestazioni di servizi. Voglio ricordare che per i primi tre anni, la legge finanziaria attualmente in discussione alla Camera dei deputati, cioè per gli esercizi 1991, 1992 e 1993, prevede un intervento finanziario dello Stato per 1.500 miliardi a fronte di 2.875 che invece sono previsti nel piano quinquennale: vi è cioè una differenza da coprire di 1.375 miliardi.

A questo punto mi pongo la domanda sulla credibilità del piano che è stato presentato e sulla esigenza di una riconsiderazione dello stesso. Infatti o i preventivi sono stati predisposti in termini eccedenti il fabbisogno, oppure va rivisto tutto il programma contenuto nel piano stesso. In altre parole, ritengo che se è valida un'impostazione quinquennale come quella che è stata fin qui rispettata perchè la legge lo imponeva, è anche opportuno che il finanziamento di questo disegno di legge sia più opportunamente ricondotto alla nuova legge, cioè ad una previsione triennale che ritengo anche più confacente alla contabilità pubblica.

Ritengo altresì a questo punto che occorra quanto meno rivedere il ruolo dell'ENEA, che così come lo propone il piano è ancora prevalentemente monosettoriale in quanto il finanziamento del settore energetico supera il 60 per cento.

In altre parole, se questo finanziamento deve considerarsi alla stregua di una sanatoria e quindi destinato al fabbisogno di un esercizio finanziario ormai concluso perchè siamo quasi alla fine del 1990, occorrerà prevedere le spese per l'attuazione del programma del piano triennale cioè un piano stralcio. È questa la proposta che formulo nei confronti dell'ente, cioè che presenti un mini-piano o piano stralcio riferito soltanto all'esercizio 1991, che possa essere ricondotto in termini di accettabilità e di fattibilità e che preluda quindi alla presentazione per il triennio 1992-1994 di un piano che recuperi parte del piano quinquennale ma che la ricongiunga alle finalità della nuova legge.

In sintesi, io credo che siano queste le considerazioni che volevo fare nel momento in cui si discute del fabbisogno finanziario per il 1990.

Sul disegno di legge in esame il Gruppo della Democrazia cristiana esprime quindi il voto favorevole ed auspica che il Governo

si faccia portatore delle esigenze già prospettate, affinché nell'esercizio finanziario 1991, da parte dell'ENEA, sia adottato un piano per interventi esaustivi ma anche compensativi rispetto all'attività già programmata.

GIANOTTI. Signor Presidente, come peraltro sottolineava ora il collega Aliverti è evidente che occorre più precisamente armonizzare il passaggio dal piano quinquennale al piano triennale. Condivido l'opinione relativa all'opportunità di considerare un anno di avviamento sperimentale che consenta la ristrutturazione dell'ente. I tagli apportati dalla manovra economica e di bilancio da parte del Governo per il 1991, tuttavia, riducono sensibilmente il grado di fattibilità del programma adottato dall'ENEA. Di fatto noi oggi approviamo un finanziamento, sia pure molto in ritardo, di 700 miliardi per il 1990; la legge finanziaria prevede per il 1991 un finanziamento di 500 miliardi: si tratta di un taglio piuttosto sostenuto. Non so - e chiedo al rappresentante del Governo di esplicitarlo - quali effetti possa avere questa diminuzione di 200 miliardi sul programma dell'ente; forse ciò è dovuto al fatto che il provvedimento in esame prevede due tipi di finanziamento: il primo, di 500 miliardi, è quello che si riferisce direttamente al funzionamento dell'ente; poi vi sono altre voci, collegate a progetti che l'ENEA deve interamente o parzialmente sviluppare.

Tuttavia, poichè sono note le ragioni politiche del ritardo con cui giunge in porto il disegno di legge in esame, che si ritiene in ogni caso necessario, preannuncio il voto favorevole del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FORNASARI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, desidero con grande sincerità ringraziare i componenti della Commissione industria del Senato - ed in particolare lei, presidente Cassola - per l'impegno di cui si è data prova. Le preoccupazioni esposte, anche in queste ultime battute sia dal senatore Aliverti sia dal senatore Gianotti, testimoniano una consapevolezza che è anche del Governo e che si riferisce alle difficoltà di attivare un radicale processo di rinnovamento per l'ENEA.

Per quanto riguarda il meccanismo finanziario del testo approvato dal Parlamento (che mi auguro possa diventare quello definitivo e quindi operativo in tempi molto rapidi) esso è nello stesso tempo complesso e semplice: si tratta di un piano triennale con una programmazione sistematica di anno in anno e con delle voci in entrata garantite per quanto riguarda la spesa corrente e corrispondenti a progetti, impegni, obiettivi che di volta in volta il Parlamento ed il Governo definiscono in funzione della fattibilità e delle contingenze delle varie situazioni. È il meccanismo in termini finanziari e normativi più moderno che si potesse prevedere e quindi auspico che il provvedimento possa essere approvato questa sera stessa per diventare, il più rapidamente possibile, operativo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli.
Do lettura:

Art. 1.

Per cosentire di far fronte agli oneri connessi all'esecuzione delle indicazioni programmatiche contenute nel Piano energetico nazionale, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 10 agosto 1988, è assegnato all'ENEA un contributo di lire settecento miliardi per l'anno 1990.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire settecento miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Piano finanziamento ENEA».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 2.

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione del progetto Ignitor è assegnato all'ENEA un contributo di lire venti miliardi per l'anno 1990.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire venti miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «ENEA - Esperimento Ignitor».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA